

Estratto Legge Regionale Emilia-Romagna 14 giugno 2024, n. 7

“Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 182 del 14/06/2004]

...omissis...

Capo VIII

Disposizioni in materia funeraria

Art. 27

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2004

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Realizzazione di cimiteri, crematori e cinerari”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. I cinerari, quali strutture deputate alla raccolta e conservazione di urne cinerarie, sono realizzabili anche da parte di soggetti privati, autorizzati a norma dell'articolo 6, all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 bis.”.

Art. 28

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004, dopo le parole:

“di cui all'articolo 14”

sono aggiunte le seguenti:

“e dei cinerari di cui all'articolo 4, comma 4 bis”.

Art. 29

Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale n. 19 del 2004

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2004 è inserito il seguente:

“Articolo 14 bis

Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari

1. Il Piano Urbanistico Generale dei Comuni individua gli ambiti idonei all'ubicazione delle strutture per il commiato di cui all'articolo 14 e dei cinerari di cui all'articolo 4, comma 4 bis.

2. Sono comunque compatibili con l'ubicazione delle strutture per il commiato e dei cinerari gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l'ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto.

3. Anche per i cinerari valgono, in ogni caso, i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all'articolo 14, comma 5.

4. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali.

5. In caso di cessazione dell'attività, l'impresa funeraria ha l'obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.”.

...omissis...